TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA. (TESTO C)

Art. 57

Equiparazione del commissario ad acta agli ausiliari del magistrato

Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennita' e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico.

Versione in vigore dal 1 luglio 2002, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico spese di giustizia. (Testo C)
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 114
Parte	II — Voci di spesa
Titolo	VII — Ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-spese-di-giustizia-testo-c/art-57-equiparazione-del-commissario-ad-acta-agli-ausiliari-del-magistrato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it